



REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
LA CORTE DI APPELLO DI PALERMO  
PRIMA SEZIONE CIVILE

composta dai sigg.ri Magistrati

dr. Antonio Novara           Presidente  
dr. Antonino Di Pisa        Consigliere  
dr. Daniela Pellingra        Consigliere rel.

riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

nella causa iscritta al n. 1604 dell'anno 2015 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi, vertente

**TRA**

MINEO GIOVANNI (C.F. MNIGNN66B12A546S), nato a BAGHERIA in data 12/02/1966, con il patrocinio dell'avv. SCIORTINO TOMMASO e dell'avv. VIRRUSO ANTONIA (VRRNTN75C44G273K) VIA D.F. SCIORTINO n. 33, 90011, BAGHERIA; e con elezione di domicilio in VIA D. F. SCIORTINO n. 33, BAGHERIA

**CONTRO**

RESTIVO FRANCESCO (C.F. RSTFNC66T23G273G), nato a PALERMO in data 23/12/1966, con il patrocinio dell'avv. LAURIA MARIA e con elezione di domicilio in VIA PRINCIPE DI VILLAFRANCA, 44, PALERMO

*Corte di Appello di Palermo*



OGGETTO: Impugnazione di lodi nazionali (art. 828 c.p.c.)

### **CONCLUSIONI DELLE PARTI**

Conclusioni per Giovanni Mineo: come da separati atti di citazione rispettivamente notificati il 14 - 16 luglio 2015 ed il 18 aprile 2016

Conclusioni per Francesco Restivo: come da distinte comparse di costituzione e risposta (la seconda contenente, anche, impugnazione incidentale)

### **MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO**

Con citazione notificata in data 14 - 16 luglio 2015, l'ing. Giovanni Mineo impugnava il lodo parziale depositato il 27 gennaio 2015 - nella controversia arbitrale da lui promossa nei confronti dell'ing. Francesco Restivo, in forza della clausola compromissoria contenuta nell'art. 11 dell'atto pubblico costitutivo dell'associazione professionale "R.M. Engineering", rogato dal notaio Zalapì il 13 febbraio 1997 - con cui, in accoglimento della domanda riconvenzionalmente proposta dal Restivo, era stata dichiarata l'operatività dell'associazione professionale costituita dalle parti, disattendendosi la prospettazione dell'attore in ordine al suo avvenuto scioglimento, per mutuo consenso, e dichiarandosi inammissibile, perché nuova, la domanda di accertamento formulata dal Restivo nella comparsa conclusoriale del 17 dicembre 2014 (relativa al venir meno dell'associazione, per recesso del Mineo).

Costituitosi in giudizio, Francesco Restivo chiedeva il rigetto dell'impugnazione.

Al procedimento in tal modo instaurato veniva riunito quello recante il n.



944/2016, relativo all'impugnazione proposta il 18 aprile 2016 dallo stesso ing. Mineo, nei confronti di Francesco Restivo, del "secondo lodo parziale" emesso tra le parti il 18 gennaio 2016, dal Restivo impugnato in via incidentale.

All'udienza del 7 ottobre 2020, le parti hanno precisato le loro rispettive conclusioni e la causa è stata posta in decisione, con l'assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.

Con un unico articolato motivo formulato avverso il primo lodo parziale, Mineo Giovanni denuncia la nullità della pronuncia arbitrale per inosservanza delle regole di diritto, come contemplata dal testo previgente dell'art. 829 c.p.c., lamentando la violazione e falsa applicazione dell'art. 1372 c.c., con riferimento agli artt. 1362, 1325 e 1326 c.c., nonché la violazione e falsa applicazione dell'art. 2727 e segg. c.p.c.

Si duole, in particolare, che l'Arbitro unico, pur partendo dalla corretta premessa giuridica secondo cui l'accordo risolutorio di un'associazione professionale può essere raggiunto anche "per facta concludentia", non ne abbia, poi, ravvisato nella specie la concreta ricorrenza.

Critica la immotivata decisione dell'Arbitro di non avere ammesso le prove testimoniali da lui articolate - le quali avrebbero dimostrato la comune volontà di sciogliere l'associazione - e censura la decisione arbitrale sotto il profilo di una non adeguata valutazione dei fatti e dei comportamenti delle parti, viceversa idonei a escludere la perdurante esistenza del vincolo associativo, quali: lo svolgimento separato dell'attività professionale e la contemporanea richiesta di attribuzione di partite IVA distinte da parte di ciascuno degli associati (nel giugno del 2001), la cancellazione della partita



IVA dell'associazione (risalente al 2004) e l'espunzione di quest'ultima dalle dichiarazioni dei redditi di entrambi i professionisti.

Ripropone poi, con l'impugnazione, tutte le istanze istruttorie già formulate in sede di giudizio arbitrale, ribadendo che il vincolo associativo sarebbe cessato già a partire dal 2001 o, comunque, dal 2004 (anno in cui era stata cancellata la partita IVA dell'associazione, per iniziativa unilaterale del Mineo), e chiedendo, in definitiva, che il lodo impugnato sia dichiarato nullo, nella parte in cui è stata affermata la operatività dell'associazione tra professionisti di cui si tratta.

L'impugnazione è inammissibile.

Il richiamo formale da parte del Mineo alle norme di legge in tema di contratto, con riguardo alla sua efficacia (art. 1372 c.c.) e interpretazione (art. 1362 c.c.), ai suoi requisiti necessari (art. 1325 c.c.) e alla sua conclusione (art. 1326 c.c.), nonché alle norme in materia di prova per presunzioni (art. 2727 e segg. c.c.) non è, invero, sufficiente per ritenere utilmente proposta la censura di nullità del lodo impugnato.

È, invero, noto che “la denuncia di nullità del lodo arbitrale postula, in quanto ancorata agli elementi accertati dagli arbitri, l'esplicita allegazione dell'erroneità del canone di diritto applicato rispetto a detti elementi, e non è pertanto, proponibile in collegamento con la mera deduzione di lacune d'indagine e di motivazione, che potrebbero evidenziare l'inosservanza di legge solo all'esito del riscontro dell'omesso o inadeguato esame di circostanze di carattere decisivo” (Cass. n.28997/2018).

Non è, infatti, consentito alcun sindacato sulla motivazione del lodo, ove essa si informi a canoni di diritto non censurati.



Ora, la premessa da cui la parte prende le mosse è il rispetto, da parte dell'Arbitro, della "regola iuris", in base alla quale lo scioglimento del vincolo associativo può essere dimostrato anche in base a condotte, all'uopo significative, poste in essere dalle parti.

Le censure investono, invece, gli argomenti logici svolti con la pronuncia arbitrale al fine di escludere la natura "concludente" di tali condotte, reputate dal Mineo indici univoci dell'avvenuto venir meno dell'associazione tra professionisti esistente con il Restivo.

Senonché, la diversa interpretazione che dei fatti viene fornita con l'impugnazione risulta del tutto disancorata dalle lamentate violazioni di legge, le quali si rivelano logicamente incongruenti rispetto ai denunciati vizi di illogicità della motivazione.

Non viene, infatti, esplicitato, con riguardo ai singoli fatti ai quali l'Arbitro non avrebbe conferito la corretta valenza interpretativa, quale norma di diritto sia stata, di volta in volta, violata, con la conseguenza che l'esame delle doglianze comporterebbe un, non consentito, riesame del merito della decisione arbitrale.

L'impugnazione proposta dal Mineo avverso il primo lodo parziale va, pertanto, dichiarata inammissibile.

Devono, ora, prendersi in esame le contrapposte impugnazioni avverso il secondo lodo parziale depositato il 18 gennaio 2016, con cui l'Arbitro unico ha accolto parzialmente le domande reciprocamente formulate dalle parti, con riguardo ai rapporti di dare-avere tra le medesime in relazione alla costituita associazione professionale, compensando un terzo delle spese di lite e di CTU e ponendo a carico del Mineo gli altri due terzi.



Esaminandosi, anzitutto, l'impugnazione principale proposta da quest'ultimo, ne va anzitutto disatteso il primo motivo, poiché esso ha quale presupposto logico l'inoperatività dell'associazione negli anni che qui rilevano (2000-2013), circostanza questa che, come già detto, è stata negata dalla prima pronuncia arbitrale.

Con il secondo motivo, il Mineo deduce la nullità del lodo per violazione "delle norme e dei principi in tema di associazione professionale, come assimilabili alle società semplici, con conseguente violazione e falsa applicazione degli artt. 2253 e 2263 c.c.", impugnando la pronuncia di (parziale) accoglimento della domanda riconvenzionale proposta dal Restivo per la divisione e l'ottenimento degli utili relativi all'associazione "R.M. Engineering", con cui l'Arbitro, all'esito dell'espletamento di una consulenza tecnica, ha condannato esso Mineo a corrispondere al Restivo la somma di € 9.380,96, oltre interessi, quale residuo della quota parte a quest'ultimo spettante sull'accertato reddito prodotto dall'associazione negli anni 2000-2013.

Al riguardo, non si contesta il criterio di ripartizione degli utili, sancito dal primo comma dell'art. 2263 c.c. (dettato in tema di società semplice, ma sicuramente estensibile, per analogia, alle associazioni) - sulla scorta del quale è stato ritenuto il diritto di ciascuno degli associati di partecipare, in egual misura, ai guadagni dell'associazione - ma si assume che, in applicazione del principio di proporzionalità tra conferimenti e guadagni, stabilito dall'art. 2263 c.c., ove non si adempia all'obbligo dei conferimenti, non sussisterebbe il diritto agli utili.

Il Restivo, pertanto, non essendo più titolare di partita IVA dal 31 dicem-



bre 2011, non aveva diritto a percepire alcun utile dal 2012 in poi.

La censura non merita, però, accoglimento.

E invero, ove si intendesse riproporre il tema relativo al venir meno dell'associazione con riguardo agli anni successivi al 2011, l'esame di esso sarebbe precluso dalle contrarie conclusioni cui è pervenuto il primo lodo parziale.

Ove, invece, la censura fosse diretta ad introdurre un'eccezione di inadempimento in relazione alla mancata esecuzione da parte del Restivo dell'obbligo di eseguire i conferimenti negli anni 2012–2013 (dovuti dagli associati sempre in parti uguali, in assenza di diversa previsione, ex art. 2253 secondo comma c.c.), essa, al di là della sua palese genericità, non potrebbe che ritenersi inammissibile, in quanto mai sollevata nel corso del procedimento arbitrale.

È in ogni caso da escludere una diretta correlazione, nei termini dedotti dalla parte, tra il diritto di partecipazione agli utili e l'obbligo dei conferimenti, il cui mancato assolvimento non può escludere tale diritto, potendo dare, unicamente, luogo ad azioni dirette a costringere il socio moroso all'adempimento o a provocarne l'esclusione dalla società (Cass. n.8468/1995).

Anche l'ulteriore doglianza sul “quantum debeatur”, formulata nel contesto del motivo in esame, va ritenuta inammissibile, non essendo la stessa sussumibile in alcuna delle ipotesi di nullità del lodo tassativamente previste dalla legge.

Parimenti inammissibile è l'impugnazione proposta dal Restivo, da quest'ultimo denominata impropriamente “appello incidentale”, con cui si



chiede che il secondo lodo parziale sia dichiarato nullo, “nella parte in cui non include tra i redditi percepiti dall’ing. Giovanni Mineo quelli derivanti da incarichi professionali anche in favore delle pubbliche amministrazioni”.

Si formulano, al riguardo, censure avverso l’espletata CTU, le cui risultanze sono state recepite dall’Arbitro, chiedendosi il rinnovo dell’indagine tecnico-contabile al fine di determinare il maggior reddito dell’associazione professionale (quantificato, con il lodo, in complessivi € 120.214,49 sulla base dei redditi prodotti dagli associati negli anni 2000-2013 ) e lamentandosi, sul punto, l’assenza di motivazione del lodo.

Quest’ultimo vizio può, tuttavia, comportare la nullità della decisione arbitrale solamente quando si traduca nella “totale assenza di una motivazione riconducibile al modello istituzionale”, intesa come “impossibilità assoluta di ricostruire l’iter logico e giuridico sottostante alla decisione” (Cass. n.11895/2014), ipotesi, questa, all’evidenza non ricorrente nella fattispecie, avendo l’Arbitro motivato la propria pronuncia tramite il richiamo alle conclusioni del CTU, peraltro non contestate dalle parti in sede di giudizio arbitrale.

L’impugnazione incidentale proposta dal Restivo va, pertanto, dichiarata inammissibile.

Con il terzo e ultimo motivo di impugnazione principale, formulato avverso il secondo lodo parziale, si denuncia, del tutto infondatamente, la violazione dell’art. 5, co. 1, del D.M. n.55 del 2014, per non avere l’Arbitro liquidato le spese del giudizio sulla base del valore della causa, determinato quest’ultimo con riguardo alla “somma attribuita alla parte piuttosto che a





quella domandata”.

Va, infatti, considerato che il parametro indicato dalla parte valere, come testualmente previsto dalla norma, solamente soli giudizi che attengono al pagamento di somme di denaro (dovute anche a titolo di risarcimento del danno), ma non in quelli che, come il presente, abbiano per oggetto (anche) domande di accertamento (e di altra natura) che investono l'intero rapporto controverso.

Manifestamente infondata è, infine, la censura di violazione degli artt. 91 e segg. c.p.c., mossa dal Mineo alla pronuncia di parziale compensazione delle spese, avendo l'Arbitro correttamente applicato la disposizione di cui al successivo art. 92, co. 2, stante la reciproca soccombenza delle parti e avuto riguardo all'esito complessivo della controversia.

L'impugnazione proposta dal Mineo avverso il secondo lodo parziale va, pertanto, respinta.

Considerata la reciproca soccombenza, le spese del presente giudizio vanno interamente compensate.

Alla reiezione di entrambe le impugnazioni consegue, ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002, l'obbligo, per ciascuna delle parti, di provvedere al versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per le impugnazioni rispettivamente proposte.

### P.Q.M.

La Corte di Appello di Palermo, Prima Sezione Civile, definitivamente pronunciando, sentiti i procuratori delle parti, dichiara inammissibile l'impugnazione proposta da Giovanni Mineo nei confronti di Francesco



Restivo avverso il lodo parziale depositato dall'Arbitro unico il 27 gennaio 2015;

respinge l'impugnazione proposta da Giovanni Mineo nei confronti di Francesco Restivo avverso il "secondo lodo parziale", reso tra le parti il 18 gennaio 2016, dichiarando inammissibile l'impugnazione incidentale proposta dal Restivo;

compensa interamente tra le parti le spese del presente giudizio;

dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, ad opera di entrambe le parti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per le impugnazioni rispettivamente proposte.

Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile della Corte di Appello, il 27/01/2021.

Il Consigliere est.

Daniela Pellingra

Il Presidente

Antonio Novara

Firmato digitalmente dal Presidente dr. Antonio Novara e dal Consigliere relatore dr. Daniela Pellingra

